

X LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 209 del 29 ottobre 2014

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**PORRELLO, CORRADO, BARILLARI, DENICOLO',
PERNARELLA, PERILLI, BLASI**

**SOPPRESSIONE DELL' AGENZIA REGIONALE TRAPIANTI E
INTERNALIZZAZIONE DELLE RELATIVE FUNZIONI**



Gruppo Consiliare
Regione Lazio



PROPOSTA DI LEGGE
Dichiarata formalmente ricevibile
Assegnata all'Commissione

I - IV - VII
Roma 29/10/14

D'ordine del Presidente
il Direttore del Servizio
Giudicio/Istituzionale
(Avv. Costantino Vespasiano)

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“SOPPRESSIONE DELL’AGENZIA REGIONALE TRAPIANTI E INTERNALIZZAZIONE
DELLE RELATIVE FUNZIONI”

Di iniziativa dei consiglieri:

PORRELLO Devid

CORRADO Valentina

BARILLARI Davide

DENICOLO' Silvana

PERNARELLA Gaja

PERILLI Gianluca

BLASI Silvia



Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Relazione

La presente proposta di legge segue il progetto di complessiva razionalizzazione e riorganizzazione già in atto con l'avvio della spending review della macchina amministrativa regionale.

Si è ridisegnata una migliore distribuzione delle risorse economiche che la Regione Lazio ha destinato fino ad oggi per il funzionamento dell'Agenzia Regionale del Lazio per i Trapianti e le Patologie connesse, Ente dipendente della Regione Lazio.

La legge vuole sopprimere l'Agenzia per riallocare le sue competenze tecnico - scientifiche all'interno della Direzione regionale competente in materia di politiche sanitarie.

La Regione Lazio ha attribuito all'Agenzia nell'anno 2013, solo per il funzionamento della stessa, risorse economiche pari ad € 3.828.597,00. I costi complessivi per personale dipendente dell'Agenzia, evidenziati a Conto Economico 2013, ammontano ad € 872.700,00, mentre le sole prestazioni di servizi ammontano ad € 2.883.560,29. E' evidente che, accorpando tutte le funzioni alla Direzione regionale competente in materia di politiche sanitarie, si auspica per la Regione Lazio un risparmio dei costi connessi agli organi dell'Ente che sono il Presidente e due Vicepresidenti, i tre componenti del Collegio dei revisori dei Conti, nonché dei costi connessi al pagamento delle consulenze dei dodici membri del Comitato scientifico.

La proposta di legge pone attenzione alla ricollocazione del personale dipendente dell'Agenzia, stabilendo che lo stesso verrà trasferito alla Giunta Regionale con lo stesso trattamento economico corrisposto al momento dell'inquadramento nell'Agenzia. La proposta di legge stabilisce la possibilità per la Regione Lazio, senza che ne derivino oneri finanziari aggiuntivi, di bandire concorsi relativi a profili compatibili con quelli del personale precario proveniente dall'Agenzia, allo scopo di valorizzare le professionalità e ridurre il precariato nelle pubbliche amministrazioni.

La liquidazione dell'Agenzia verrà definita da un Commissario liquidatore gradualmente a partire dal 01/01/2015. Nel periodo necessario alla liquidazione dell'Agenzia il Collegio dei revisori rimane in carica con il compenso ridotto del 20 per cento. La proposta di legge prevede che le spese per il funzionamento dell'Agenzia nel periodo di liquidazione, iscritte nel bilancio di liquidazione, confluiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Lazio. Il periodo di conclusione del procedimento di liquidazione dell'Agenzia deve essere non superiore a 60 giorni dalla nomina del Commissario liquidatore.

L'**articolo 1** introduce le finalità della proposta di legge, cioè la soppressione dell'Agenzia e con l'**articolo 2** identifica la struttura che assorbirà le funzioni e competenze svolte dall'Agenzia stessa. Per la chiusura dell'Agenzia Regionale si farà ricorso ad un commissario che viene nominato dal Presidente della Regione e ne stabilisce il compenso secondo quanto previsto dall'**articolo 3** che opera secondo i compiti elencati nel successivo **articolo 4**. Con l'**articolo 5** sono individuate le risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie dell'Agenzia Regionale Trapianti che sono trasferite alla data del 1° gennaio 2015 alla Direzione Regionale competente in materia di politiche sanitarie. Con l'**articolo 6** si definisce la cessazione degli organi dell'Agenzia Regionale per i Trapianti e con l'**articolo 7** si sancisce il principio di trasparenza attraverso la trasmissione di una dettagliata informativa bimestrale alla commissione consiliare competente in materia di sanità che deve essere pubblicata sui siti istituzionali della Regione e del Consiglio regionale. Con l'**articolo 8**



Gruppo Consiliare
Regione Lazio

si procede con l'abrogazione della legge regionale di istituzione dell'Agenzia e le sue successive modifiche e integrazioni. L'**articolo 9** dispone l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Lazio, con la presente legge, al fine di assicurare il contenimento della spesa e la piena integrazione delle funzioni di supporto tecnico nel campo dei trapianti, nonché di perseguire obiettivi di efficienza, economicità, trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione delle competenze tecnico-scientifiche disponibili da parte della Regione nelle diverse fasi dell'attività propria di programmazione sanitaria e di ottimizzare le risorse, dispone la soppressione dell'Agenzia Regionale trapianti istituita con legge regionale 3 novembre 2003, n. 37 e ss.mm.ii.



Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Art. 2
(Attribuzione delle funzioni)

1. Le funzioni e competenze svolte dall'Agenzia Regionale Trapianti sono trasferite, a partire dal 1° gennaio 2015, alla Direzione Regionale competente in materia di politiche sanitarie.



Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Art. 3
(Nomina del Commissario)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Presidente della Regione nomina, entro dieci giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, un Commissario liquidatore per un periodo massimo di sei mesi. L'indennità spettante al Commissario liquidatore è determinata con deliberazione della Giunta regionale con oneri a carico dell'Agenzia Regionale Trapianti e non può superare il 25 per cento dell'ammontare complessivo dello stipendio tabellare percepito dal personale dirigente della Regione Lazio. Se il Commissario liquidatore è scelto tra il personale dirigente della Regione o delle aziende e degli enti del SSR l'incarico si intende svolto in ragione d'ufficio ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e pertanto non è corrisposta alcuna indennità aggiuntiva.



Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Art. 4
(Compiti del Commissario)

1. Il Commissario liquidatore provvede, entro sessanta giorni dalla nomina:
 - a) all'inventario dei beni mobili e immobili di proprietà dell'Agenzia Regionale Trapianti, che dal momento della soppressione sono trasferiti alla Regione;
 - b) alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei procedimenti di contenzioso pendenti;
 - c) alla formazione del conto consuntivo e del piano di liquidazione;
 - d) allo svolgimento di ogni altra attività necessaria per l'adempimento dei compiti connessi con la soppressione.

2. Entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina, il Commissario liquidatore trasmette alla Regione il bilancio di liquidazione, che è approvato con propria deliberazione dalla Giunta regionale, previa informativa alle commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e sanità e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR).



Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Art. 5
(Dipendenti dell'Agenzia Regionale Trapianti)

1. Sulla base delle attività svolte dal Commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 4 e del bilancio di liquidazione, previo parere delle commissioni consiliari competenti e previa concertazione con le organizzazioni sindacali rappresentative del CCNL Autonomie locali, con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie dell'Agenzia Regionale Trapianti che sono trasferite alla data del 1° gennaio 2015 alla Direzione Regionale competente in materia di politiche sanitarie.
2. A seguito del trasferimento di cui al comma 1, gli importi iscritti nel bilancio di liquidazione a copertura delle spese per le esigenze di funzionamento dell'Agenzia Regionale Trapianti confluiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Lazio.
3. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso l'Agenzia Regionale Trapianti è trasferito alla Giunta regionale ed è inquadrato nei rispettivi ruoli sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata dalla Giunta regionale. La Regione adegua le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente alle unità di personale effettivamente trasferite. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui lo stesso risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione regionale, sarà corrisposto, per la differenza, un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. In ogni caso, dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, attivi alla data del 28 febbraio 2013, la Regione subentra nella titolarità dei rapporti stessi, impegnandosi a valorizzare le relative professionalità nei limiti delle disposizioni normative statali finalizzate alla riduzione del precariato nelle pubbliche amministrazioni. Ai fini di cui al periodo precedente, la Regione utilizzerà le risorse finanziarie disponibili per bandire concorsi relativi a profili compatibili con quelli del personale precario proveniente dall'Agenzia Regionale Trapianti, applicando il massimo della riserva di posti garantita dalla legge ed equiparando come punteggio l'anzianità di servizio svolto presso l'Agenzia a quello svolto presso la Regione. In ogni caso, dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Nelle more della liquidazione dell'Agenzia, i contratti a tempo determinato, in scadenza nel corso del 2015, sono prorogati al 31 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54 (Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo), con oneri a carico della medesima Agenzia. Gli incarichi di collaborazione comunque denominati, attivi alla stessa data, proseguono fino alla naturale scadenza.



Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Art. 6
(Organi dell'Agenzia)

1. Gli organi dell'Agenzia Regionale Trapianti cessano alla data di assunzione delle funzioni da parte del Commissario liquidatore, ad eccezione del Collegio dei revisori, che permane in carica e continua ad esercitare le sue funzioni per tutta la durata della gestione liquidatoria con il trattamento economico ridotto del 20 per cento. Espletati gli adempimenti di competenza, il Commissario liquidatore cessa dall'incarico ed il Collegio dei revisori decade.



Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Art. 7
(Trasparenza)

1. Al fine di assicurare la trasparenza nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, sulle attività intraprese, dalla competente direzione regionale, il Presidente della Regione trasmette una dettagliata informativa bimestrale alla commissione consiliare competente in materia di sanità che è pubblicata sui siti istituzionali della Regione e del Consiglio regionale.



Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Art. 8
(Abrogazioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono abrogate:
- a) la Legge Regionale 3 novembre 2003, n. 37;
 - b) l'articolo 149, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4;
 - c) l'articolo 149, comma 1, lettera b) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4;
 - d) l'articolo 2, comma 144, lettera b), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7;



Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.